




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge



Interventi urgenti di avvio del piano  
"Destinazione Italia"

D.L. 145/2013 - A.C. 1920

*Schede di lettura*

n. 108

8 gennaio 2014

**Articolo 1, comma 15**  
**(Obbligo di immissione di biocarburanti)**

Con il **comma 15** si congela la quota minima di miscelazione dei biocarburanti nella benzina e nel gasolio del settore dei trasporti al 4,5% per il 2014 (evitando così l'aumento previsto di mezzo punto percentuale, con conseguente riverbero sui prezzi dei carburanti). Con modalità successive verranno stabiliti gli incrementi annui per il raggiungimento della quota minima al 2020. A decorrere dall'anno 2014, poi, si potranno utilizzare più biocarburanti prodotti da rifiuti e sottoprodotti.

Al fine di sviluppare la filiera e aumentare l'uso dei biocarburanti, in Italia è stato introdotto l'obbligo, per i fornitori di benzina e gasolio (soggetti obbligati), di immettere nel territorio nazionale ("immissione in consumo") una quota minima di biocarburanti ogni anno. La quota di biocarburanti da immettere in consumo è calcolata sulla base del potere calorifico totale di benzina e gasolio forniti nell'anno precedente. L'attuale quota di immissione in consumo è pari al 4,5%: ciò significa che nel 2013 i fornitori di benzina e gasolio devono immettere in consumo una quantità di biocarburanti avente un potere calorifico pari al 4,5% dell'energia contenuta nella benzina e nel gasolio venduti nel 2012. La quota percentuale era destinata a salire, ai sensi del D.Lgs. 28/2011, fino a raggiungere il 5 % entro il 2014. La norma in esame, come si è detto, evita questo aumento congelando la percentuale al livello attuale del 4,5%. Inoltre, anziché prendere come parametro di riferimento il potere calorifico totale di benzina e gasolio forniti **nell'anno precedente**, la norma in esame sposta il calcolo sullo stesso anno solare, a decorrere dal 2015.

L'obiettivo della disposizione è quello di evitare un incremento del prezzo dei carburanti in un periodo di congiuntura sfavorevole. La relazione tecnica stima un risparmio per gli utenti di circa 70 milioni di euro, che corrisponde a un risparmio stimabile in quasi 2 millesimi di euro a litro di carburante venduto, in virtù del differenziale tra il prezzo dei biocarburanti (normalmente più alto) e quello dei carburanti.

In particolare, la norma interviene sul D.Lgs. 28/2011<sup>7</sup> per

- ridurre al 4,5% (rispetto al 5%) la quota minima di carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa che i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale, calcolata sulla base del tenore energetico, da conseguire entro l'anno 2014.

<sup>7</sup> Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.